



UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
DELLE VALLI E DELLE DOLOMITI FRIULANE

SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE
(Ufficio di Maniago P.zza Italia, 18)

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DEL

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

CAPO I – NORME GENERALI

Articolo 1 Oggetto e finalità del Regolamento

Articolo 2 Definizioni

Articolo 3 Forma di impresa per lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche

Articolo 4 Requisiti di accesso – sostituzione momentanea

Articolo 5 Istituzione di nuovi mercati

Articolo 6 Modalità per l'esercizio delle attività di commercio sulle aree pubbliche

Articolo 7 Subingresso su posteggi dati in concessione. Variazioni

Articolo 8 Subingresso commercio itinerante. Variazioni

Articolo 9 Procedimento di controllo delle SCIA presentate

Articolo 10 Domanda per posteggi di nuova istituzione o resisi liberi. Assegnazione posteggi

CAPO II – Commercio su posteggio

Articolo 11 Tipologia mercato e dei posteggi

Articolo 12 Criteri di assegnazione dei posteggi ad intervenuta prima scadenza delle concessioni

Articolo 13 Criteri di assegnazione dei posteggi di nuova istituzione o resisi liberi

Articolo 14 Potenziamento del mercato

Articolo 15 Spostamento temporaneo o definitivo del mercato o di alcune parti del mercato – soppressione del mercato

Articolo 16 Riassegnazione dei posteggi a seguito di spostamento definitivo

Articolo 17 Ubicazione del mercato ordinario, giornata di svolgimento, area complessiva mercato ordinario, aree di riserva

Articolo 18 Orari di mercato

Articolo 19 Circolazione e sosta nelle aree di mercato

Articolo 20 Autorizzazione e concessione di un posteggio

Articolo 21 Obblighi e divieti nell'esercizio dell'attività di vendita

Articolo 22 Anticipazione, posticipazione o annullamento giornata di mercato. Calendario annuale del mercato

Articolo 23 Gestione delle presenze degli operatori e disciplina delle assenze

Articolo 24 Criteri per l'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati dal titolare

Articolo 25 Posteggi riservati agli imprenditori agricoli

CAPO III – Commercio in forma itinerante

Articolo 26 Modalità di svolgimento dell'attività di commercio in forma esclusivamente itinerante

Articolo 27 Zone vietate

Articolo 28 Orari del commercio in forma itinerante

CAPO IV – Manifestazioni e fiere

Articolo 29 Manifestazioni ed attività temporanee su aree pubbliche o private anche con vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande

Articolo 30 Disposizioni generali e determinazione delle aree delle fiere di cui alla L.R. 29/2005

CAPO V - Sistema sanzionatorio

Articolo 31 Controlli

Articolo 32 Decadenza dalla concessione del posteggio e sospensione dell'attività

Art. 33 Revoca dell'autorizzazione o inefficacia della segnalazione certificata di inizio attività

Art. 34 Sanzioni

CAPO VI – Disposizioni finali

Articolo 35 Applicazione del Regolamento

Articolo 36 Norme di rinvio

Articolo 37 Efficacia del Regolamento

Articolo 38 Disposizioni particolari per spazi espositivi

CAPO I NORME GENERALI

Articolo 1

Oggetto e Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato in conformità agli indirizzi impartiti dalla Regione con L.R. 5 dicembre 2005 n. 29 e successive modifiche ed integrazioni "Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>" nonché nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, ha per oggetto l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche comunali, comprese quelle del demanio fluviale e le aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte, escluse le attività esercitate in sede fissa.
2. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche è subordinato al rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dal presente Regolamento.
3. La disciplina delle attività di cui al presente Regolamento si fonda sui seguenti principi generali:
 - libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41 della Costituzione Italiana;
 - libertà di stabilimento e libertà di prestazione di servizi nell'Unione Europea, in ottemperanza al D. Lgs 26 marzo 2010, n. 59, che attua la direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (Direttiva Servizi);
 - principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa secondo le modalità previste dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
 - semplificazione documentale e amministrativa di cui alla Legge n. 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni e al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" e successive modifiche ed integrazioni;
 - principio di unificazione dei procedimenti amministrativi in materia di attività produttive, in conformità a quanto stabilito dalla L.R. 12 febbraio 2001 n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;
 - intesa, in sede di Conferenza unificata Stato e Regioni, n. 83 del 05 luglio 2012, sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su area pubblica, in attuazione dell'art. 70 del suindicato D.Lgs. n. 59/2010.
4. Il presente Regolamento persegue:
 - la qualificazione dei mercati, al fine di favorire la realizzazione di una equilibrata rete distributiva, da realizzarsi anche attraverso la sperimentazione di nuovi mercati;
 - la tutela del consumatore, con particolare riguardo all'informazione ed alla sicurezza dei prodotti;
 - la riqualificazione urbana e l'adeguamento degli spazi da destinare al commercio su aree pubbliche in relazione alle infrastrutture ed alle esigenze igienico-sanitarie.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, in materia di occupazione di spazi ed aree pubbliche si applica, in quanto compatibile, il vigente regolamento Tosap/Cosap;
6. Sono fatte salve le disposizioni contenute nella L.R. 5.12.2005 n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto compatibili con il sopravvenuto D.to L.vo. 26 marzo 2010, n. 59.
7. Alcune disposizioni contenute nel presente Regolamento sono mere ripetizioni delle previsioni di legge, ma vengono comunque riportate per completezza degli argomenti.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - commercio sulle aree pubbliche**, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate (art. 40 L.R. 29/2005 s.m.i.):
 - sulle aree pubbliche o sulle aree private** delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte. Sono aree pubbliche, le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di

proprietà privata gravata da servitù di pubblico passaggio, e ogni altra area di qualunque natura destinata a uso pubblico;

su posteggi, insistenti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità che vengano date in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;

nei mercati, istituiti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, composte da più posteggi, attrezzate o meno e destinate all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;

in fiere e cioè in manifestazioni caratterizzate dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private, delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati a esercitare il commercio sulle aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività, regolamentate dalla L.R. n. 29/2005 e s.m.i., art. 50.

presenze in un mercato: il numero delle volte che l'operatore autorizzato si è presentato nel mercato, dotato di idonea attrezzatura per lo svolgimento dell'attività, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere la propria attività.

presenze effettive in una fiera: il numero delle volte che l'operatore autorizzato ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera.

commercio al dettaglio: l'attività svolta da chiunque professionalmente acquisti merci alimentari e non in nome e per conto proprio e le rivenda al consumatore finale (art. 2 L.R. 29/2005 s.m.i.).

vendita di generi alimentari, la vendita di prodotti destinati alla nutrizione (c.d. settore alimentare) (art. 2 L.R. 29/2005 s.m.i.).

vendita di generi non alimentari, la vendita di ogni altro prodotto diverso da quelli destinati alla nutrizione c.d. settore non alimentare) (art. 2 L.R. 29/2005 s.m.i.).

somministrazione di alimenti e bevande, la vendita per il consumo sul posto di tali prodotti utilizzando tutti i mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire il consumo sul posto di alimenti e bevande (art. 65 L.R. 29/2005 s.m.i.).

operatore del settore alimentare la persona fisica o giuridica responsabile dell'impresa alimentare, rappresentata dal Titolare, dal Legale rappresentante o da un Delegato competente, formalmente delegato e con potere di spesa/investimento, intesa come soggetto, pubblico o privato, che intenda svolgere con continuità e in modo organizzato un'attività connessa a qualsiasi fase della produzione, trasformazione e trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita di alimenti (art. 6 del Regolamento CE n. 852/2004).

preposto, il sostituto, in via continuativa, del titolare, nella conduzione dell'attività, purché in possesso dei requisiti di accesso all'attività previsti per il titolare (art. 10 L.R. 29/2005 s.m.i.).

imprenditore agricolo: colui che esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse, come definito dall'art.2135 del Codice Civile e dalle leggi in materia.

sostituzione momentanea, la sostituzione del titolare per un periodo non superiore complessivamente a 40 giorni, anche non consecutivi, in ciascun anno solare, per il quale può essere delegato anche un soggetto privo dei requisiti professionali prescritti (art. 45 L.R. 29/2005 s.m.i.).

spunta: operazione con la quale nel mercato, prima dell'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi momentaneamente non occupati dal rispettivo titolare.

spuntista/precario: operatore in possesso di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche che aspira ad occupare, occasionalmente, posteggi momentaneamente non occupati dal rispettivo titolare (art. 49, 5 e 7, L.R. 29/2005 s.m.i.) o comunque non ancora assegnati in via definitiva.

attività stagionale: l'attività svolta per uno o più periodi, anche frazionati, nel complesso non inferiori a sessanta giorni e non superiori a duecentoquaranta giorni, che può comprendere anche parte dell'anno solare successivo a quello in cui ha inizio; l'attività stagionale è equiparata a tutti gli effetti a quella annuale (art. 2 L.R. 29/2005 s.m.i.).

attività temporanea: l'attività commerciale di vendita o di somministrazione svolta per un periodo non superiore a 59 giorni nel corso dell'anno solare (art. 2 L.R. 29/2005 s.m.i.).

inquinamento acustico, l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi (art. 2 L. 447/1995).

manifestazioni FIERISTICA di rilevanza comunale, ai fini della L.R. n.7/2003 e s.m.i.: le attività commerciali svolte in via ordinaria in regime di diritto privato e in ambito concorrenziale per la presentazione, la promozione o la commercializzazione di beni e servizi in un determinato luogo, per un periodo di tempo limitato, il cui accesso può essere consentito alla generalità del pubblico oppure circoscritto a specifici gruppi o categorie di operatori professionali del settore o dei settori economici interessati. Tali fiere ospitano anche operatori non professionali, c.d. artisti/hobbisti.

mercato dell'usato e dell'antiquariato: manifestazione FIERISTICA di rilevanza comunale, ai fini della L.R. n.7/2003 e s.m.i., che si svolge normalmente nella giornata di domenica con cadenza mensile, avente come specializzazione merceologica esclusiva o prevalente l'antiquariato, le cose vecchie, le cose usate, l'oggettistica antica, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione.

hobbista: gli operatori privati che pongono in vendita occasionalmente oggetti usati o vecchi o prodotti materiali di propria creazione manuale o intellettuale che partecipano a FIERE locali o eventi simili fino a un massimo di dodici volte l'anno (art. 5 L.R. 7/2003 s.m.i.).

codice dei beni culturali e del paesaggio, il D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modifiche ed integrazioni.

Direttiva Bolkestein: D.lgs 26 marzo 2010 n.59 "Attuazione direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, e s.m.i.

segnalazione certificata di inizio attività – (S.C.I.A.): la segnalazione prevista dall'art. 19 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

Amministrazione comunale (AC): il Comune dove si svolge il mercato;

autorizzazione: il provvedimento amministrativo cui è subordinato l'esercizio legittimo dell'attività, ove prescritto e non sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività.

avviso pubblico o bando: atto del Responsabile competente per materia, pubblicizzato nelle forme previste dalla legge, con cui è resa nota la disponibilità di posteggi liberi ed in cui sono esplicitati i termini ed ogni altra modalità da osservare ai fini della presentazione della domanda di assegnazione.

sportello unico attività produttive (SUAP): modalità telematica per l'avvio dell'attività o per ogni altro adempimento previsto nel ciclo di vita dell'impresa, tramite il portale telematico a cui il comune ha aderito.-

Articolo 3

Forma di impresa per lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche

1. Le attività di commercio sulle aree pubbliche possono essere esercitate da persone fisiche, società di persone, società di capitali regolarmente costituite o cooperative (art. 42 L.R. 29/2005 s.m.i.).

Articolo 4

Requisiti di accesso – sostituzione momentanea

1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito solo a chi sia in possesso dei requisiti morali e professionali (quest'ultimi richiesti per il solo settore alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande) previsti dalle leggi vigenti e svolga l'attività con dei banchi o mezzi che rispettano i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza previsti dal presente Regolamento e dalle leggi vigenti in materia (CAPO II° L.R. 29/2005 s.m.i.).

2. I requisiti morali devono essere posseduti:

- a. dal titolare dell'impresa individuale;
- b. da tutti i soci della società in nome collettivo;

- c. dai soci accomandatari nelle società in accomandita semplice;
- d. da tutti coloro che hanno potere di rappresentanza ed amministrazione nelle società di capitali e nelle società cooperative;
- e. dal preposto;
- f. dal soggetto che opera in caso di sostituzione del titolare.

Per le società di qualunque tipo i requisiti morali devono essere posseduti anche dai soggetti membri del collegio sindacale nonché dai soggetti che svolgono compiti di vigilanza (D.lgs.218/2012).

3. I requisiti professionali devono essere posseduti:

- a. dal titolare dell'impresa individuale, qualora sia anche preposto;
- b. dal legale rappresentante dell'impresa societaria, qualora sia anche preposto;
- c. dal preposto, in caso di persona diversa dalle figure di cui ai punti a.b e dalle stesse appositamente nominato.

4. Il titolare dell'autorizzazione sulle aree pubbliche può farsi sostituire nell'esercizio dell'attività esclusivamente da chi sia in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale, salvo il caso di sostituzione momentanea, per il quale può essere delegato anche un soggetto privo dei requisiti professionali prescritti. Non sono ammesse sostituzioni momentanee in caso di fiere o mercati straordinari o temporanei.

5. La mancata autorizzazione/SCIA comporta l'allontanamento dell'operatore.

Articolo 5

Istituzione di nuovi mercati

1. L'istituzione, la soppressione o lo spostamento dei mercati, nonché le modalità del loro funzionamento, sono disciplinati con il presente Regolamento, che stabilisce, altresì, le modalità di assegnazione dei posteggi e i criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei prodotti agricoli.

2. Le aree relative ai mercati possono consistere in un insieme di posteggi contigui fra loro o in un insieme di posteggi situati in zone diverse del territorio comunale. Le aree interessate devono comunque essere collegate tra loro dando continuità ai banchi presenti.

3. L'istituzione di nuovi mercati è approvata dal Consiglio Comunale dei singoli enti, che approva anche la planimetria generale del mercato individuando l'area interessata.

4. I mercati sperimentali vengono istituiti per massimo due anni con atto della Giunta Comunale.

5. L'istituzione a titolo definitivo dei mercati sperimentali avviene con Delibera di Consiglio Comunale. Nei mercati sperimentali la validità della concessione dei posteggi è limitata al periodo in relazione al quale il mercato è istituito.

6. Al fine di favorire la valorizzazione della cultura enogastronomica e delle produzioni tipiche locali, ovvero di salvaguardare le radici storiche identitarie della collettività locale, la Giunta Comunale può prevedere, limitatamente all'area del centro storico, restrizioni specifiche alle tipologie merceologiche dei posteggi esistenti, sia per il settore alimentare che non alimentare, ovvero può istituire mercati specializzati nella vendita di particolari prodotti, o nella somministrazione degli stessi, ovvero di entrambe, laddove si tratti di prodotti alimentari.

7. La distribuzione delle tipologie merceologiche dei posteggi è deliberata dalla Giunta Comunale, che può decidere anche secondo criteri di ordine merceologico in relazione alle esigenze di allacciamento alla rete idrica e fognaria e di osservanza delle condizioni igienico- sanitarie prescritte o sulla base della diversa superficie dei posteggi medesimi.

8. Le aree pubbliche in cui si svolgono, anche non quotidianamente, i mercati o in cui sono possibili i posteggi per la vendita/somministrazione di prodotti alimentari devono avere i seguenti requisiti:

- a) essere destinate esclusivamente a tale funzione per tutta la durata del mercato (es. non contemporaneamente a parcheggi);
- b) disporre di una pavimentazione che consenta un adeguato deflusso delle acque meteoriche e di eventuali sversamenti in apposite caditoie collegate alla fognatura;
- c) essere dotate di un congruo numero di punti di erogazione di acqua potabile, di energia elettrica a servizio dei banchi di gastronomia, e di contenitori porta rifiuti;

d) essere sottoposte, dopo la chiusura del mercato ad una adeguata pulizia, alla rimozione di tutto il materiale di rifiuto, ed alla disinfezione dei servizi igienici se presenti.

9. Le attività di produzione, preparazione di cibi cotti e crudi e somministrazione o vendita di alimenti e bevande non potranno essere ubicate in posteggi non rispondenti alle caratteristiche igienico sanitarie previste dalla normativa di settore.

10. Il Comune è tenuto, per quanto di competenza, ad assicurare la funzionalità degli impianti, degli spazi comuni e dei relativi servizi, la pulizia generale dell'area e lo sgombero dei rifiuti, oltre al posizionamento e rimozione di adeguata segnaletica stradale e di interdizione dell'area mercatale.

Articolo 6

Modalità per l'esercizio delle attività di commercio sulle aree pubbliche

1. Le attività di commercio sulle aree pubbliche possono essere svolte, anche in forma stagionale:
 - a) su posteggi dati in concessione;
 - b) su qualsiasi area purché in forma itinerante.
2. L'autorizzazione al commercio sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata dall'AC e abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale.
3. L'autorizzazione all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche in forma esclusivamente itinerante è sostituita dalla SCIA da presentarsi al Comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività. Detta SCIA abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questo si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.
4. L'operatore, già intestatario del titolo per l'esercizio del commercio in forma itinerante, non può presentare ulteriori segnalazioni certificate d'inizio attività ai fini dell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche in forma esclusivamente itinerante.
5. Le autorizzazioni rilasciate nelle altre regioni d'Italia ai sensi del D.to L.vo 114/1998, sono valide nel territorio regionale, sia per effettuare il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, sia per svolgere l'attività di precario (spuntista) presso i mercati, nonché per entrare nella graduatorie delle varie manifestazioni fieristiche.
6. Uno stesso soggetto può essere titolare contemporaneamente di più autorizzazioni, fermo restando il rispetto dei limiti e dei divieti previsti dalla normativa vigente.
7. L'autorizzazione per il commercio sulle aree pubbliche abilita sia alla vendita che alla somministrazione di prodotti alimentari, purché il titolare sia in possesso dei requisiti professionali previsti dalla specifica normativa vigente. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dei generi alimentari, ivi inclusa la somministrazione, è soggetto alle vigenti norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie.
8. L'autorizzazione/SCIA deve essere esibita a ogni richiesta degli organi di vigilanza.
9. Non è considerato commercio sulle aree pubbliche l'esposizione di merce effettuata dagli esercizi commerciali fissi immediatamente all'esterno dei locali su suolo pubblico o privato.
10. Le imprese commerciali di uno Stato membro dell'Unione Europea, abilitate nel loro paese allo svolgimento dell'attività sulle aree pubbliche, possono effettuare la medesima attività nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia con la sola esibizione del titolo autorizzativo originario, fatta salva l'osservanza delle norme igienico-sanitarie, di quelle che regolano l'uso di suolo pubblico e delle condizioni e modalità stabilite dal presente regolamento.
11. Rientrano nel settore del commercio sulle aree pubbliche gli industriali e gli artigiani che intendono esercitare il commercio dei loro prodotti anche se l'attività di produzione è esercitata in forma itinerante o su posteggio, nonché i soggetti che intendano vendere o esporre per la vendita opere di pittura, scultura, grafica e oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico (i cosiddetti hobbisti/artisti, che producono opere dell'ingegno di carattere creativo).

Articolo 7

Subingresso su posteggi dati in concessione. Variazioni

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o a causa di morte, è subordinato alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) allo S.U.A.P., unitamente alla domanda di subingresso per l'occupazione di suolo pubblico, e comporta di diritto il trasferimento dell'esercizio a chi subentra, sempre che intervenga l'effettivo trasferimento dell'azienda e il subentrante sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge.
2. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda di cui al punto precedente comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio posseduti dal dante causa. Il trasferimento dell'azienda comporta anche il trasferimento del posteggio. Al subentrante il Comune rilascerà una nuova concessione di suolo pubblico.
3. Il titolare di una o più autorizzazioni può trasferirne separatamente una o più d'una, purché il trasferimento avvenga insieme al complesso di beni, concessioni di posteggio comprese, per mezzo dei quali ciascuna di esse viene utilizzata.
4. Sono vietati i trasferimenti dell'attività di un unico settore merceologico, qualora l'azienda sia costituita da più settori merceologici, nonché il cambio di destinazione del posteggio, qualora vincolato.
5. Non è ammesso il subingresso qualora il cedente non sia in regola con l'assolvimento dei tributi locali nonché di altri eventuali oneri a carico del concessionario verso il Comune.
6. Il subingresso deve rispettare il settore merceologico (alimentare e/o non alimentare) qualora definito nella planimetria di cui all'art. 5.
7. Sono altresì soggetti a SCIA i procedimenti relativi a:
 - a. cessazione di attività;
 - b. modifica del legale rappresentante;
 - c. modifica della ragione sociale;
 - d. modifica della residenza-sede legale;
 - e. nomina e variazione del preposto, inclusa la sostituzione temporanea;
 - f. sospensione temporanea dell'attività;
 - g. riapertura dell'attività al termine della sospensione temporanea;
8. La SCIA è presentata dal titolare dell'impresa individuale ovvero dal legale rappresentate della società.
9. La SCIA è sempre preventiva rispetto al verificarsi dell'evento.
10. La SCIA deve essere presentata allo Sportello Unico Attività Produttive dell'AC utilizzando l'apposita modulistica predisposta dallo SUAP stesso, compilata in tutte le sue parti, con le dichiarazioni e gli allegati ivi indicati.

Articolo 8

Subingresso commercio itinerante. Variazioni

1. L'attività è itinerante quando non viene esercitata su un posteggio fisso.
2. Il trasferimento in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o a causa di morte, è subordinato alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) da presentarsi allo S.U.A.P. telematico del Comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività e comporta di diritto il trasferimento dell'esercizio a chi subentra, sempre che intervenga l'effettivo trasferimento dell'azienda e il subentrante sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Articolo 9

Procedimento di controllo delle SCIA presentate

1. Il responsabile del procedimento, ricevute le segnalazioni relative alle attività disciplinate dai precedenti articoli, verifica la regolarità formale e la completezza.

2. Al procedimento di verifica della SCIA si applicano le disposizioni di legge di procedimento amministrativo vigenti alla data di presentazione della stessa (art. 19 L. n. 241/90 e s.m.i., art. 109 e allegato E L.R. n. 29/2005 e s.m.i.).

Articolo 10

Domanda per posteggi di nuova istituzione o resisi liberi. Assegnazione posteggi

1. E' soggetto a domanda: Il rilascio di autorizzazione su posteggio e relativa concessione di posteggio.
2. La domanda deve essere presentata sull'apposita modulistica in seguito a bando di pubblico concorso, emanato dal Responsabile del Servizio, secondo il presente Regolamento.
3. Il Bando per l'assegnazione dei posteggi stabilisce anche i casi di inefficacia/nullità delle domande.
4. Il responsabile del Servizio, ricevute le istanze, verifica la regolarità formale e la completezza. Con separati atti vengono: approvata la graduatoria, secondo i principi stabiliti dai successivi specifici articoli; assegnazione dei posteggi e rilascio delle relative autorizzazioni comprensive di concessione di posteggio.

CAPO II - COMMERCIO SU POSTEGGIO

Articolo 11

Tipologia mercato e dei posteggi

1. Il mercato settimanale principale si svolge nella giornata individuate da ogni singola amministrazione con delibera di giunta con gli orari specificati all'art. 18 del presente Regolamento.
2. Ulteriori mercati possono essere:
 - straordinario: quando il mercato, pur mantenendo la medesima tipologia ed area, si tiene in giorni diversi da quelli normalmente previsti, per soddisfare esigenze eccezionali.
 - sperimentale: quando il mercato risponde ad esigenze emergenti di rivitalizzazione di un'area specifica, di qualificazione dell'offerta commerciale, di soddisfacimento delle esigenze del consumatore.
3. Le tipologie di settore dei posteggi per il mercato comunale sono le seguenti:
 - generi alimentari (formaggi, salumi, frutta, verdura, bevande, dolci, pasticceria, ecc.) con eventuale somministrazione di alimenti e bevande (c.d. POLI ALIMENTARI);
 - generi non alimentari (i prodotti dell'abbigliamento, le pelletterie e le calzature, ecc.);
4. L'istituzione di un eventuale nuovo mercato seguirà le disposizioni del presente regolamento, salvo specifiche disposizioni emanate dall'A.C.

Articolo 12

Criteri di assegnazione dei posteggi ad intervenuta prima scadenza delle concessioni

1. L'Ufficio competente, verificati i requisiti soggettivi richiamati al predetto articolo 4 del Regolamento, al primo rinnovo assegna i posteggi secondo la specifica graduatoria, relativa a ciascun posteggio, redatta dal Responsabile in base ai criteri individuati in sede di Conferenza Unificata, ai sensi dell' articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), richiamato dall'art. 41, comma 2 bis. L.R. 29/2005 e s.m.i. e quindi in funzione di:

a) criteri legati alla maggior professionalità dell'impresa, acquisita nell'esercizio del commercio su aree pubbliche dal soggetto titolare, al momento della partecipazione al bando, sommata a quella dell'eventuale dante causa:

1. Anzianità di iscrizione, quale impresa attiva, nel Registro delle Imprese – fino a 5 anni = punti 40;
2. Anzianità di iscrizione, quale impresa attiva, nel Registro delle Imprese – maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50;
3. Anzianità di iscrizione, quale impresa attiva, nel Registro delle Imprese superiore ai 10 anni = punti 60;

a parità di punteggio totale, il posteggio è assegnato in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande

b) anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione:

Al soggetto titolare della concessione in scadenza che partecipa alla selezione viene attribuito un punteggio di 40 punti;

Articolo 13

Criteri di assegnazione dei posteggi di nuova istituzione o resisi liberi.

1. L'ufficio competente, verificati i requisiti soggettivi richiamati al predetto articolo 4 del Regolamento, assegna i posteggi secondo la graduatoria redatta in base ai seguenti criteri:

a) sono attribuiti all'azienda che beneficia, dall'anno precedente o almeno nell'anno in questione, dei pagamenti della UE per le tecniche di produzione integrata o per gli altri impegni agro-climatici-ambientali. Per il riconoscimento della priorità l'interessato deve dichiarare, mediante apposita autocertificazione, a quale ente ha inoltrato la domanda di pagamento: **Punti 20;**

b) all'azienda iscritta alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (C.C.I.A.A), competente per territorio avente sede nel comune ove è ubicato il posteggio, in un comune limitrofo, in un altro comune della stessa provincia, in un comune di altre provincie della Regione Friuli Venezia Giulia sono attribuiti, i seguenti punteggi:

1. All'azienda avente sede nel comune ove è ubicato il posteggio **Punti 10;**
2. All'azienda avente sede in un comune facente parte dell'UTI **Punti 6;**
3. All'azienda avente sede in un comune del territorio della ex provincia di Pordenone **Punti 4;**
4. All'azienda avente sede in un comune del territorio delle altre ex provincie della regione **Punti 2;**

c) sono attribuiti ai coltivatori diretti e agli imprenditori professionali ai sensi del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma della legge 7 marzo 2003 n.38: **Punti 5;**

d) impegno a impegnare automezzi a basso impatto ambientale (Euro 5 e superiori, GPL, metano in forma liquida o gassosa, elettrico, ibrido): **Punti 2;**

2. In caso di parità di punteggio ottenuto secondo i criteri di cui al precedente comma 1, si procederà in base alla minore età anagrafica del richiedente.

3. L'assegnazione dei posteggi viene effettuata fino all'esaurimento dei posteggi disponibili.

Articolo 14

Potenziamento del mercato

1. Il potenziamento del mercato, attraverso l'aumento dei posteggi, può essere disposto dal Consiglio Comunale secondo le modalità di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

Articolo 15

Spostamento temporaneo o definitivo del mercato o di alcune parti del mercato – soppressione del mercato

1. Lo spostamento di sede del mercato, totale o parziale può avvenire in via provvisoria o definitiva.
2. In occasione di manifestazioni o eventi straordinari (esecuzione di opere che comportino l'occupazione di spazi pubblici, ragioni di sicurezza, ordine pubblico, calamità naturali o per altri motivi di interesse pubblico) che comportino lo spostamento di alcuni banchi, la Giunta Comunale potrà individuare altre aree limitrofe alla sede del mercato. Nessun indennizzo o risarcimento può essere preteso nei confronti dell'AC in tali occasioni.
3. Lo spostamento di sede in via definitiva può essere disposto, con provvedimento motivato da fatti e situazioni oggettive successivamente all'istituzione del mercato o comunque alla sua ultima localizzazione, per motivi di interesse pubblico generale.
4. La soppressione del mercato esistente può essere disposta con motivato provvedimento esclusivamente nel caso della revoca della concessione dell'istituto mercato qualora i 2/3 dei titolari di posteggio siano assenti in misura uguale o superiore a 4 mesi, senza oneri per il Comune nei confronti dei rimanenti operatori.

Articolo 16

Riassegnazione dei posteggi a seguito di spostamento definitivo

1. Si procede alla riassegnazione complessiva dei posteggi, a favore degli operatori che già ne sono titolari, nel caso di trasferimento (non provvisorio) del mercato in altra sede. La riassegnazione dei posteggi avviene, per quanto possibile, mediante riproduzione dell'assetto originario del mercato e comunque mediante soluzioni che consentano agli operatori di usufruire di una superficie almeno pari alla superficie originaria, secondo la graduatoria vigente al momento dello spostamento.
2. In fase di assegnazione, in caso di assenza del titolare di posteggio o suo delegato, l'assegnazione dello stesso avverrà, ad ultimazione delle assegnazioni, con il metodo del sorteggio riferito alle postazioni non assegnate nel rispetto delle stesse dimensioni degli aventi diritto sulla base della cronologia risultante dalla graduatoria vigente.
3. L'individuazione dell'area ove trasferire definitivamente il mercato è disposta con delibera di Consiglio Comunale.

Articolo 17

Ubicazione del mercato ordinario, giornata di svolgimento, area complessiva mercato ordinario, aree di riserva

1. La periodicità, l'ubicazione, l'area sono individuate da ogni singola amministrazione con delibera di giunta comunale.

Articolo 18

Orari del mercato

1. L'orario per lo scarico/approntamento delle strutture di vendita è fissato dalle ore 06.00 alle ore 08.15.
2. L'orario di vendita coincide con la fine dell'allestimento della struttura di cui al comma precedente fino alle ore 13.00.

3. L'orario di carico/rimozione delle strutture di vendita dall'area di mercato è fissata dalle ore 13.00 alle ore 14.00. Entro tale ora tutti i posteggi dovranno essere completamente liberi da ogni sorta di occupazione del suolo pubblico.
4. L'orario di spunta è fissato alle ore 8.30. L'assegnazione dei posteggi vacanti sarà a cura di personale individuato dall' AC competente. L'Ufficio SUAP/Commercio dell'UTI avrà il solo compito di redigere la graduatoria dei precari ogni settimana, e di tener monitorato le assenze dei titolari di posteggio;
5. Il Responsabile del settore commercio competente, per comprovate esigenze, stabilisce le modifiche temporanee, le deroghe e le limitazioni d'orario di carattere temporaneo.
6. L'orario di vendita é comunque il medesimo per tutti gli operatori di uno stesso mercato, a prescindere dalle merceologie trattate.

Articolo 19

Circolazione e sosta nelle aree di mercato

1. Durante l'orario di mercato è vietato, nell'area mercatale, il transito di tutti i veicoli, eccetto i mezzi di emergenza, soccorso e di Polizia.
2. Nelle aree di mercato è vietato correre in bicicletta. Le biciclette vanno condotte a mano.
3. E' altresì vietata la sosta dei veicoli nell'area del mercato, pena la rimozione degli stessi.
4. Gli operatori sono tenuti ad agevolare il transito ai mezzi di soccorso o delle forze dell'ordine e agli operatori che, eccezionalmente sono costretti a lasciare il posteggio prima del termine dell'orario di mercato.
5. Deve altresì essere agevolato dagli operatori già presenti il passaggio degli spuntisti che dopo le ore 8.30 vadano ad occupare i posteggi temporaneamente a loro assegnati.

Articolo 20

Autorizzazione e concessione di un posteggio

1. L'autorizzazione e la concessione del posteggio vengono rilasciate contestualmente con un unico modello e non può essere ceduta a nessun titolo, se non unitamente all'azienda commerciale o ramo d'azienda come previsto dall'art. 52 della L.R. 29/2005.
2. La concessione è soggetta al pagamento di un tributo/canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
3. L'autorizzazione al commercio sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio, al fine della sua validità, deve contenere l'indicazione del posteggio assegnato e le sue dimensioni, e non può essere rilasciata qualora non sia disponibile nel mercato il posteggio richiesto o altro posteggio adeguato alle attrezzature dell'operatore.
4. L'autorizzazione contiene l'accettazione da parte del concessionario degli obblighi e norme previsti dal presente Regolamento, delle norme di carattere igienico-sanitario e delle norme in generale, nonché delle eventuali prescrizioni o limitazioni particolari che vengono previste per motivi di pubblico interesse.
5. La concessione di posteggio all'interno dei mercati ha la durata stabilita nell'atto stesso, nel rispetto del parametro contenuto nel Documento adottato in sede di Conferenza Unificata del 05/07/2012.
6. Nei mercati, l'autorizzazione riguarda un singolo posteggio.
7. L'autorizzazione non può essere rilasciata qualora nell'occupazione richiesta siano ravvisati motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività, ovvero se l'occupazione stessa non sia possibile in virtù di norme di legge o di regolamento.

Articolo 21

Obblighi e divieti nell'esercizio dell'attività di vendita

1. Per il buon funzionamento del mercato, i titolari di posteggio e gli altri operatori dovranno attenersi al rispetto delle seguenti disposizioni:

- a) a richiesta degli organi di vigilanza esibire i documenti autorizzativi in originale o ricevuta di presentazione della SCIA. La mancata esibizione di detta documentazione è punita ai sensi del presente Regolamento, fatta eccezione nei casi di smarrimento o furto dell'autorizzazione o ricevuta della presentazione della SCIA (previa dimostrazione tramite esibizione agli organi di controllo di regolare denuncia all'autorità di Polizia);
- b) indicare il prezzo di vendita della merce esposta nei banchi, ai sensi della L.R.29/2005. E' fatto obbligo di esporre, a tutela dei consumatori, un cartello ben visibile, di misura adeguata, con caratteri grafici ben leggibili, dal quale appaia evidente la dicitura "vendita di merce usata" per tutti coloro che trattano tale articolo;
- c) rispettare gli orari stabiliti per l'esercizio dell'attività di vendita;
- d) utilizzare i posteggi nel rispetto della tipologia merceologica a cui sono destinati, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio o nella concessione di suolo pubblico e dei vigenti Regolamenti comunali;
- e) i banchi utilizzati per l'esposizione e la vendita di prodotti alimentari devono essere, sia per caratteristiche costruttive che tecniche idonei sotto l'aspetto igienico-sanitario, tenendo conto dei prodotti alimentari esposti. Tali prodotti devono essere protetti dagli agenti esterni inquinanti e la conservazione dovrà avvenire in maniera igienica in relazione alla natura e alle caratteristiche organolettiche, in conformità alle disposizioni vigenti. Gli autoveicoli utilizzati come strutture di vendita di prodotti alimentari dovranno avere le caratteristiche e requisiti giudicati idonei dal servizio sanitario competente;
- f) l'installazione delle attrezzature di vendita deve assicurare la stabilità delle strutture stesse. Le strutture devono essere idoneamente trattenute al fine di evitarne l'accidentale caduta, rovesciamento o ribaltamento alcuno anche con condizioni atmosferiche avverse;
- g) non lasciare il posteggio incustodito e non spostarsi dal posteggio assegnato in altra area. Occupare il posteggio assegnato per l'intera durata dell'orario di vendita, fatti salvi i casi di forza maggiore relativi a particolari condizioni climatiche, problemi di salute, urgente stato di necessità, per il quale è richiesto l'allontanamento dal mercato;
- h) utilizzare esclusivamente attrezzature di tipo mobile, comprese quelle organizzate su mezzi meccanici, che comunque non potranno occupare superfici superiori a quelle concesse;
- i) tenere i banchi di vendita in buona e decorosa efficienza; i corridoi tra banco e banco, avendo funzione di transito, non possono essere utilizzati per collocare sacchi, contenitori o ingombri di qualsiasi natura;
- l) assicurare e favorire il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento;
- m) assicurare il rispetto delle direttive tecniche emanate dal Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, con lettera circolare prot. n. 0003794 del 12/03/2014 (Indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili e auto negozi) ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni;
- n) l'eventuale copertura del banco deve avere un'altezza minima di 2.20 metri dal suolo (da misurarsi a partire dalla parte più bassa e sul fronte della vendita) ed essere collocata in modo tale da lasciare libero ed agevole il passaggio, da non costituire pericolo e da non precludere la visuale degli altri banchi;
- o) fermo restando quanto stabilito dall'art.5 dell'Ordinanza del ministro della salute del 03.04.2002 in merito alle caratteristiche dei banchi temporanei utilizzati per il commercio dei prodotti alimentari, il banco di vendita e le merci esposte devono essere allineati ad una altezza di almeno 50 cm dal suolo. Per le calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, articoli per l'agricoltura ed il giardinaggio, arredamenti e animali da cortile è consentita l'esposizione a terra;

p) le attrezzature utilizzate dagli operatori devono rimanere all'interno della superficie autorizzata, anche per i tendaggi di copertura fissi (es. ombrelloni, tendaggi fissi – sono esclusi invece quelli automatizzati nell'apertura, chiusura innalzamento) - le strutture e le attrezzature non possono occupare superfici superiori a quelle concesse; più specificatamente, le massime sporgenze devono essere contenute nella superficie concessa. L'operatore non può occupare una superficie diversa da quella espressamente assegnata;

q) la merce in vendita non deve in nessun caso fuoriuscire e/o essere collocata all'esterno del perimetro costituito e determinato dalle dimensioni autorizzate in concessione di suolo pubblico;

r) esclusi i casi in cui le dimensioni o la conformazione del posteggio lo impediscano o dove è espressamente vietato, è fatto obbligo al concessionario di mantenere il proprio veicolo all'interno dello spazio dato in concessione.

Qualora si manifesti la predetta impossibilità, il veicolo dovrà essere collocato in altro luogo, fuori dalle aree mercatali, nel rispetto delle norme che sovrintendono alla circolazione stradale; s) alla fine del mercato, lasciare il posteggio assegnato libero da ogni ingombro;

t) non utilizzare megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora; esclusivamente agli operatori del settore, è consentito l'uso di apparecchi per l'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, a condizione che il volume sia mantenuto a livelli tali da non arrecare disturbo e nel rispetto delle leggi sull'inquinamento acustico;

u) il commercio su aree pubbliche di animali dovrà essere esercitato nel rispetto della vigente normativa veterinaria e sanitaria e non può comunque essere esercitato nello stesso posteggio in cui vengono posti in vendita o somministrati prodotti alimentari, o in posteggi limitrofi a questi secondo le indicazioni dell'Azienda Socio Sanitaria.

v) salvaguardare i manufatti di proprietà pubblica e privata nonché le pertinenze stradali.

2. Nelle aree adibite a mercato, agli operatori titolari di posteggio e eventuali altri operatori è fatto assoluto divieto di:

a) consentire, a persone estranee alla loro attività, che non siano riferibili alla clientela, di stazionare dietro il banco o dentro il negozio mobile;

b) dividere il proprio posteggio con altri, neppure provvisoriamente;

c) danneggiare o intralciare l'esercizio di vendita attiguo, i passaggi destinati al pubblico, il suolo pubblico, le piante, le prese d'acqua ed elettriche;

d) installare manufatti in modo tale da alterare il suolo pubblico: in particolare non è consentito infiggere pali o punte e smuovere la pavimentazione, nonché applicare striscioni, manifesti e cavi sulle strutture monumentali e sulle piante, così come ancorarsi alla pubblica illuminazione, spostare o orientare la segnaletica stradale dalla posizione originale;

e) utilizzare dispositivi di stabilizzazione privi di idonei materiali di protezione del suolo pubblico;

f) macchiare la pavimentazione con perdite di olio e/o liquidi derivanti dai veicoli e/o attrezzature utilizzati, a tal proposito l'operatore dovrà dotarsi di sistemi impermeabilizzanti idonei.

Per il ripristino dello stato dei luoghi a seguito violazione dei divieti di cui alle lett. d), e), f), l'operatore verrà ritenuto responsabile e gli saranno addebitate le spese relative.

g) esercitare l'attività senza il rispetto delle prescrizioni previste alla fine del presente articolo per gli ambulanti che utilizzano impianti per la cottura a gas o elettricità per produrre calore;

h) lasciare animali liberi;

i) tenere materiali che possano originare cattive o nocive esalazioni;

l) tenere in deposito o in esposizione materiali pericolosi;

m) svolgere giochi d'azzardo;

n) usare veicoli, carri, animali, ceste e simili che impediscano la libera circolazione;

o) vendere con «merce a braccio»;

p) fare bagarinaggio e incetta praticata sotto qualsiasi forma, delle merci in vendita;

q) infastidire le persone con richiami insistenti o molestandoli in qualsiasi maniera;

r) effettuare forme di vendita per mezzo di battitori;

s) scambiare i posteggi in concessione con altri concessionari senza averlo comunicato all'ufficio competente con atto scritto;

- t) vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi;
- u) vendere sulle aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 176, comma 1, del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e s.m.i.

3. Ciascun operatore é responsabile per ciò che attiene il proprio posteggio, anche se isolato, della conformità delle apparecchiature (frigoriferi, tubi di raccordo/scarico, eventuali boiler, ecc.), della pulizia, della raccolta e allontanamento dei rifiuti liquidi e solidi. In particolare l'operatore del settore alimentare dovrà garantire il rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento 852/2004, in particolare quanto previsto al capitolo 3° dell'Allegato 2 «Requisiti applicabili alle strutture mobili e/o temporanee (quali padiglioni, chioschi di vendita, banchi di vendita autotrasportati), ai locali utilizzati principalmente come abitazione privata ma dove gli alimenti sono regolarmente preparati per essere commercializzati, e ai distributori automatici».

4. Le attività di pulizia, sezionamento, affettatura, eviscerazione di prodotti deperibili, fatta eccezione per i prodotti ortofrutticoli, devono essere svolte al riparo dalla polvere, dal contatto con i clienti e da qualsiasi altra forma di contaminazione. In particolare, l'attività di "pulizia del pesce" dovrà essere svolta all'interno di un banco frigorifero o a temperatura controllata, coperto e chiuso su tre lati.

5. I rifiuti dovranno essere raccolti nel rispetto della raccolta differenziata (rifiuti organici, secco, vetro, carta...) in contenitori atti ad evitare qualsiasi spandimento e dispersione al suolo, anche ad opera del vento. I rifiuti di qualsiasi tipo non possono essere raccolti e veicolati sullo stesso mezzo con cui l'operatore trasporta alimenti, per evitare una possibile contaminazione degli stessi.

6. La raccolta e lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale (residui pulizia del pesce, cotenne animali, ecc.) e degli oli e grassi vegetali e animali esausti deve rispondere alle norme vigenti (regolamento 1774/2002 CE, D.to L.vo 152/2006 e s.m.i.): pertanto l'operatore è tenuto a raccogliere tali materiali in contenitore separato e a smaltirli in modo autonomo.

Articolo 22

Anticipazione, posticipazione o annullamento giornata di mercato. Calendario annuale del mercato

1. La giornata di effettuazione di un mercato può essere anticipata, posticipata o annullata senza oneri per l'AC, quando coincide con giorni di festività, per motivi derivanti dall'esecuzione di lavori pubblici, ragioni di sicurezza, ordine pubblico, calamità naturali, per altri motivi di interesse pubblico o per manifestazioni con notevole afflusso di persone. Nessun indennizzo o risarcimento può essere preteso nei confronti dell'AC in tali occasioni.

2. E' possibile anticipare/posticipare il mercato che ricade nei giorni festivi del comma 2, previa richiesta degli operatori, la quale adesione deve essere di almeno il 60% degli operatori, sempre su autorizzazione dell'amministrazione Comunale

3. Il non raggiungimento di tale soglia comporterà il non svolgimento del mercato.

Articolo 23

Gestione delle presenze degli operatori e disciplina delle assenze

1. L'operatore assegnatario, o un suo collaboratore, dipendente o associato in partecipazione o delegato alla sostituzione deve essere presente nel posteggio assegnato entro l'orario stabilito.

2. La Polizia Locale raccoglie le presenze degli operatori titolari di posteggio, al fine di assegnare i posteggi liberi agli operatori non titolari di posteggio che si presentano per effettuare la spunta.

3. La graduatoria delle presenze è elaborata dall'ufficio SUAP responsabile della procedura, al termine delle operazioni di assegnazione giornaliera.

4. Ai fini del riconoscimento delle presenze maturate sui mercati, è obbligatoria la presenza del titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, oppure, in alternativa, del collaboratore familiare, del preposto, del dipendente, del lavoratore occasionale, dell'associato in partecipazione

agli utili. Le figure diverse dal titolare devono provare il loro stato con la consegna di dichiarazione del titolare.

5. L'operatore assegnatario del posteggio che non provveda ad occuparlo entro l'orario di vendita stabilito per il mercato in questione o si allontani dallo stesso prima dell'orario di chiusura del mercato senza giustificato motivo regolarmente comunicato all'AC, o lo ceda impropriamente a terzi, è considerato assente anche ai fini della revoca dell'autorizzazione.

6. Le assenze dei titolari di posteggio determinate da eventi naturali particolarmente avversi non sono considerate tali sempreché gli stessi eventi abbiano determinato l'assenza, o la mancata apertura dell'attività di almeno il 50% degli operatori concessionari di posteggio nel mercato.

7. I periodi di assenza motivati da malattia, infortunio, gravidanza-puerperio e assistenza al figlio malato di età inferiore a tre anni, l'assistenza a familiari riconosciuti in condizioni di handicap grave ex art.3 c.3 L.104/1992, trattamenti riabilitativi o ferie, non concorrono a determinare la revoca dell'autorizzazione, sempreché siano debitamente giustificati, con le seguenti modalità:

- per motivi di salute o assimilati con certificazione sanitaria o autocertificazione per permessi di cui alla L.104/1992 o altri permessi assistenza figli;
- ferie: comunicazione scritta almeno 5 giorni prima;

8. In caso di documentazione giustificativa presentata in ritardo, la giustificazione opera solo dalla data di presentazione e fino alla residua copertura fornita dal documento;

9. Qualora il titolare della relativa concessione non occupi il proprio posteggio, nei termini e modi di cui al presente articolo, non ha diritto al rimborso della tassa di occupazione suolo pubblico, fatti salvi i casi decadenza di cui all'art. 33 del presente regolamento e nel caso di cessazione definitiva della propria attività nell'ambito del mercato.

Articolo 24

Criteri per l'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati dal titolare

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni o qualora ancora non aggiudicati in via definitiva sono assegnati, per la sola giornata di svolgimento del mercato, ai soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche (spuntisti) sulla base della graduatoria delle presenze di cui ai successivi commi 4 e 5.

2. L' AC competente è responsabile delle operazioni di assegnazione giornaliera dei posteggi liberi; la spunta viene attuata una volta nell'arco della stessa giornata, a partire dalle ore 8.30. La graduatoria delle presenze e la spunta non devono in alcun caso includere operatori che, all'inizio dell'orario di vendita, non fossero presenti o che non fossero muniti della merce e dell'attrezzatura necessaria per esercitare l'attività di vendita o che la loro rinuncia dipenda da motivi non legati ad una obiettiva insufficienza delle dimensioni del posteggio.

3. Per l'assegnazione agli spuntisti dei posteggi temporaneamente non occupati viene osservato il seguente criterio di priorità nel rilascio di tali occupazioni:

- a) gli operatori con maggior numero di presenze maturate nel mercato, sempre riferibili ad un'unica autorizzazione ed in relazione al settore merceologico distinto fra alimentare e non alimentare;
- b) in caso di parità di presenze, gli operatori con maggiore anzianità d'azienda documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o al dante causa, con le modalità dell'autocertificazione, presentata dall'operatore interessato;
- c) in caso di ulteriore parità si procede a sorteggio.

4. I posteggi sono assegnati:

- a) in base al settore merceologico, alimentare, non alimentare e produttore agricolo, e all'ordine occupato dal precario nella graduatoria di cui al comma 3 del presente articolo;
- b) si intende rinunciatario e quindi non assegnatario per la giornata, il precario che rinuncia all'assegnazione di un posteggio relativo al proprio specifico settore merceologico.

5. All'assegnazione devono essere presenti esclusivamente le seguenti figure: il titolare dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche oppure, in alternativa, il collaboratore

familiare, il preposto, il dipendente, il lavoratore occasionale, l'associato in partecipazione agli utili. Le figure diverse dal titolare devono provare il loro stato con la consegna di dichiarazione del titolare.

6. La Polizia Locale verifica che la persona presente all'assegnazione dei posteggi sia titolare a partecipare.

Articolo 25

Posteggi riservati agli imprenditori agricoli

1. Per l'istituzione di nuovi mercati, anche temporanei o sperimentali, l'AC può riservare delle aree da destinare ai produttori agricoli. In tali aree sono individuati i singoli posteggi annuali o stagionali, che verranno assegnati agli imprenditori agricoli tramite bando.
2. L'assegnazione dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli per la vendita dei propri prodotti, viene effettuata con bando pubblico fino al completamento delle aree destinate a tale tipo di attività, sulla base dei seguenti criteri:
 - a. maggior numero di presenze maturate nel mercato, purché rilevate o documentabili dall'interessato;
 - b. maggiore anzianità di attività dell'operatore, intesa come ininterrotta abilitazione a vendere, presso il proprio fondo o in altro luogo, la propria produzione agricola, desumibile dalla data di iscrizione alla sezione speciale del Registro delle imprese presso la Camera di Commercio;
 - c. ulteriori criteri fissati dalla Giunta Comunale.
3. I produttori agricoli già frequentanti il mercato ordinario alla data di entrata in vigore del presente regolamento conserveranno il diritto all'occupazione del posteggio loro assegnato.
4. Eventuali posteggi non occupati dal titolare o non ancora assegnati in via definitiva possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, esclusivamente ad altri imprenditori agricoli, sulla base del più alto numero di presenze sul mercato.
5. Qualora non vi fossero presenti operatori già inseriti in spunta, l'assegnazione temporanea del posteggio per la giornata viene fatta all'imprenditore agricolo che dimostra la maggiore anzianità di attività di vendita.
6. I posteggi riservati agli imprenditori agricoli non possono essere oggetto di cessione se non con l'azienda agricola di riferimento.
7. Gli obblighi e i divieti previsti dal presente Regolamento si applicano anche agli imprenditori agricoli, per quanto compatibili.
8. Costituisce assenza giustificata, oltre a quelle indicate nell'art. 24, anche motivazioni strettamente legate al prodotto agricolo (misure sanitarie di divieto vendita prodotti avicoli, assenza di produzione causate da eventi atmosferici...) debitamente comunicate nelle forme riconosciute dalla legge.

CAPO III – COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Articolo 26

Modalità di svolgimento dell'attività di commercio in forma esclusivamente itinerante

1. L'attività in forma esclusivamente itinerante su aree pubbliche esercitata dai titolari di autorizzazione commerciale (ora SCIA) deve svolgersi unicamente nelle aree non vietate dal presente Regolamento o da successivi atti emessi ed in modo tale da differenziarsi da quella esercitata su posteggio.
2. A tal fine le soste per l'esercizio dell'attività da parte dell'operatore itinerante devono essere limitate al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita.
3. E' vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita laddove la sosta non sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione veicolare e pedonale e nel rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie vigenti.

4. L'attività itinerante può essere svolta con qualsiasi mezzo, purché l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno e la merce non sia esposta su banchi collocati a terra; la merce deve essere esposta esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.

Articolo 27

Zone vietate

1. Ai sensi dell'art. 43 della Legge, in particolare per motivi di viabilità e di carattere igienico sanitario, all'operatore itinerante è permanentemente vietato l'esercizio dell'attività:

- a. in tutte le zone definite, sotto il profilo urbanistico "centro storico" (D. Lgs. 42/2004) come risulta dalla specifica planimetria, approvata da ogni singola amministrazione comunale;
- b. sull'intero territorio comunale nella giornata in cui si svolge il mercato settimanale;
- c. laddove il parcheggio o la sosta non siano consentiti dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;
- d. nelle vie o piazze nelle quali sono presenti problemi di viabilità, tutelate da specifici motivi di interesse archeologico, storico, artistico e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse;
- e. a tutela della igienicità dei prodotti posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose;
- f. per motivi di viabilità e di decoro, nelle aree cimiteriali;

2. In occasione di particolari manifestazioni, l'AC può concedere o vietare l'esercizio del commercio su area pubblica nelle aree dedicate alla manifestazione o limitrofe.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche all'imprenditore agricolo che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.

Articolo 28

Orari del commercio in forma itinerante

1. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante può svolgersi con orario libero, fatti salvi specifici atti che modificano tale disposizione, per motivi di tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente (incluso l'ambiente urbano), del paesaggio, del patrimonio artistico e culturale, della sicurezza, della libertà e dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale e l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica.

2. Il Responsabile, per comprovate esigenze, stabilisce le modifiche, le deroghe e le limitazioni d'orario di carattere temporaneo.

CAPO IV - MANIFESTAZIONI E FIERE

Articolo 29

Manifestazioni ed attività temporanee su aree pubbliche o private anche con vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande

1. Qualora nelle manifestazioni, tipo:

- a. sagre o feste di quartiere o feste patronali - qualificabili come riunioni straordinarie di persone (non qualificabili come le fiere disciplinate dall'art.50 della L.R.29/2005 e dall'art. 31 del presente Regolamento, neppure quali FIERE come regolamentate dalla L.R.7/2003);
- b. concerti presso strutture o all'aperto (riunioni straordinarie di persone);
- c. manifestazioni promosse in città sia dal Comune che da altri Enti o Associazioni, compresi i mercatini (qualificabili come fiere di rilevanza locale ai sensi della L.R. 7/2003);
- d. ogni altra manifestazione/evento non classificabile quale mercato o FIERA.

che possono svolgersi sia su area privata che su area pubblica, sia effettuata attività di vendita o somministrazione alimenti e bevande, l'operatore deve presentare apposita SCIA.

2. L'attività di vendita temporanea non può avere durata superiore a 59 giorni nel corso dell'anno solare. La somministrazione esercitata in forma temporanea non può avere durata superiore a ventuno giorni consecutivi.

3. Le manifestazioni qualificabili come FIERE ai sensi della L.R.7/2003, devono presentare la SCIA prima dello svolgersi dell'evento e sono disciplinate con apposito Regolamento.

Articolo 30

Disposizioni generali e determinazione delle aree delle fiere di cui alla L.R.29/2005

1. L'istituzione, la soppressione o lo spostamento delle fiere (di cui alla L.R.29/2005 art.50 e successivi), nonché le modalità del loro funzionamento, sono disciplinati con il presente Regolamento che, in conformità alle eventuali prescrizioni degli strumenti urbanistici, stabilisce l'ampiezza complessiva delle aree relative, il numero e le modalità di assegnazione dei posteggi, la loro superficie, indicando la superficie destinata ai posteggi nel loro complesso.

2. L'istituzione di una fiera, anche straordinaria, è approvata con delibera di Giunta Comunale, che stabilisce anche il numero dei posteggi e la tipologia.

3. La partecipazione alle fiere è riservata ai titolari di autorizzazione o SCIA al commercio sulle aree pubbliche ed è subordinata all'ottenimento di un posteggio temporaneo nell'area della fiera.

4. Ai fini del riconoscimento delle presenze maturate nelle fiere, è obbligatoria la presenza del titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, oppure, in alternativa, del preposto, in ogni caso munito di autorizzazione in originale su cui imputare le presenze. Il preposto deve provare il suo stato con la consegna dell'atto di nomina da parte del titolare.

5. L'assegnazione dei posteggi nelle aree delle fiere avviene con le modalità di cui agli articoli 12, 13 del presente regolamento, in quanto compatibili.

Ulteriori criteri possono essere previsti nel regolamento istitutivo della fiera.

6. Le domande di concessione del posteggio debbono pervenire al Comune almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della fiera.

7. La concessione del posteggio temporaneo viene effettuata sulla base della graduatoria predisposta secondo i criteri richiamati al precedente comma 5.

8. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi è pubblicata all'albo comunale almeno trenta giorni prima dello svolgimento della fiera.

9. Il possesso del titolo di priorità relativo al maggior numero di presenze è attestato dal Comune sulla base di documenti probanti l'assegnazione di area pubblica o l'effettiva partecipazione alla manifestazione.

10. La concessione del posteggio ha la durata stabilita nell'atto stesso nel rispetto del parametro contenuto nel Documento adottato in sede di Conferenza Unificata del 05/07/2012 e comunque limitata ai giorni della fiera, non può essere ceduta senza la cessione dell'azienda o del relativo ramo d'azienda. In caso di assenza del titolare della concessione, l'assegnazione del posteggio ad altro operatore avviene sulla base della graduatoria di cui al punto precedente. L'assenza del titolare per due volte nel quinquennio, anche non consecutive, comporta la revoca della concessione e la sua assegnazione in base alla graduatoria medesima.

11. Si applicano integralmente ai posteggi nelle fiere le disposizioni previste dall'articolo 22.

12. E' consentita la somministrazione di bevande alcoliche esclusivamente con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume.

13. Per le fiere che hanno carattere straordinario, istituite solo per occasioni o manifestazioni particolari, i criteri di assegnazione dei posteggi, gli orari e qualsiasi norma che regola il regolare svolgimento di tali fiere, sono fissati dalla delibera di Giunta che le istituisce.

14. Non è consentito all'operatore precario presentarsi per la spunta con titolo diverso da quello comunicato nella domanda di partecipazione.

CAPO V - SISTEMA SANZIONATORIO

Articolo 31

Controlli

1. La sorveglianza dei mercati e delle fiere è affidata al Comando di Polizia Locale.
2. A disposizione del pubblico, presso la stessa struttura e presso l'ufficio comune Commercio e SUAP dell'UTI, viene conservata la planimetria dell'area di mercato con evidenziati i posteggi esistenti, assegnati e disponibili.
3. L'ASS competente nel territorio, effettua i controlli e l'attività di vigilanza sui requisiti igienico-sanitari e di sicurezza previsti, dalle norme vigenti, per l'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento.

Articolo 32

Decadenza dalla concessione del posteggio e sospensione dell'attività

1. Il titolare dell'autorizzazione decade dalla concessione del posteggio in caso di:
 - a) mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività disciplinata dalla Legge o dal presente Regolamento;
 - b) mancato rispetto delle restrizioni poste a salvaguardia delle zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale;
 - c) qualora il posteggio non venga utilizzato in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza, maternità o ferie. Le assenze per ferie si considerano per massimo sei settimane solari. Qualora il posteggio venga utilizzato per l'esercizio di un'attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del medesimo, oltre il quale si verifica la decadenza dalla concessione, è ridotto in proporzione alla durata dell'attività.
2. La decadenza dalla concessione del posteggio viene comunicata all'interessato dall'ufficio SUAP dell'UTI con atto amministrativo;
3. Costituisce condizione di concessione del posteggio e, se non rispettata, di decadenza dalla concessione stessa, l'assunzione da parte dell'operatore dell'onere di lasciare l'area utilizzata libera da ingombri e di rimuovere giornalmente da essa tutti i prodotti.
4. L'autorizzazione viene sospesa nei seguenti casi:
 - inosservanza, sia normativa sia gestionale, di norme del presente Regolamento;
 - in caso di recidiva (che si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno solare) anche se si è proceduto al pagamento della sanzione. Le fattispecie considerate sono le seguenti:
 - inosservanza delle dimensioni del posteggio, espresse nel dettaglio di lunghezza e profondità, riportate nell'atto autorizzativo;
 - diversa ubicazione dell'attività rispetto al posteggio assegnato;
 - invasione del posteggio di un altro operatore anche con il consenso dello stesso o assenza dello stesso;
 - nel caso in cui la merce non sia arretrata almeno 50 cm dal limite frontale della propria area di occupazione (si intende per limite frontale il lato del posteggio che fronteggia il passaggio delle persone/passanti).In caso di recidiva delle casistiche suindicate, la sospensione conseguente si applica fino ad un massimo di 20 giorni lavorativi (per giorno lavorativo si intende ogni giorno di esercizio dell'attività sul posteggio nel territorio comunale).

Articolo 33

Revoca dell'autorizzazione o inefficacia della segnalazione certificata di inizio attività

1. L'autorizzazione è revocata, ovvero la segnalazione certificata di inizio di attività perde efficacia, nei casi previsti dalla Legge.
2. L'ufficio SUAP, su richiesta da parte della AC, può revocare l'autorizzazione del posteggio per motivi di interesse generale, senza oneri per il Comune medesimo. In tal caso l'interessato ha diritto a ottenere un altro posteggio nel territorio comunale. Il posteggio concesso in sostituzione di quello revocato non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato, possibilmente, in conformità delle scelte dell'operatore. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, ha facoltà di esercitare l'attività nell'area che ritiene più adatta, della medesima superficie del posteggio revocato, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e di quelle previste dal presente Regolamento.
3. L'omesso versamento del tributo/canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché di altri oneri se dovuti (spese di elettricità, ecc.) comporta la revoca della concessione del posteggio.
4. L'autorizzazione è revocata nel caso in cui:
 - l'operatore in concessione, l'operatore itinerante o suo delegato perda i requisiti previsti dalla Legge per l'esercizio delle attività commerciali;
 - l'operatore non provveda al pagamento del tributo/canone di occupazione del suolo pubblico. In tal caso l'Ufficio competente provvederà all'avvio del procedimento di revoca, concedendo all'operatore stesso un termine di giorni dieci dalla notifica per sanare la situazione ed effettuare il pagamento. Qualora l'operatore non provveda al pagamento del debito si procederà alla revoca d'ufficio dell'autorizzazione con posteggio;
 - mancato inizio dell'attività entro 6 mesi dalla data dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga per motivi di comprovata necessità quali: malattia personale, malattia con necessità di assistenza di un parente fino alla terza linea ereditaria, gravidanza e puerperio;
 - nel caso in cui il titolare di autorizzazione o SCIA per il commercio in forma itinerante sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
 - violazione per inosservanza delle prescrizioni in materia igienico – sanitaria, avvenuta dopo la sospensione dell'attività;
 - l'operatore titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, decada dalla concessione del posteggio nei casi previsti all'art.49 commi 9 e 10 della Legge.
5. Al verificarsi di recidiva delle infrazioni previste per la sospensione, si procede all'avvio del procedimento d'ufficio della revoca dell'autorizzazione.
6. Poiché l'autorizzazione con posteggio è vincolata alla concessione dell'occupazione di suolo pubblico, l'autorizzazione allo svolgimento del commercio su aree pubbliche con posteggio è revocata allo scadere della concessione di occupazione di suolo pubblico, se non perviene entro giorni 30 dalla scadenza della concessione la richiesta esplicita di rinnovo della medesima.

Articolo 34

Sanzioni

1. Ai sensi della Legge L.R. n. 29/2005 e ss.mm.ii è punito con una sanzione amministrativa da € 2.500,00 a € 15.000,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche:
 - senza la prescritta autorizzazione o SCIA;
 - senza la prescritta autorizzazione o fuori dall'area prevista dalla stessa, inclusa l'ipotesi di utilizzo di un posteggio diverso da quello assegnato, oppure di un'area non adibita a posteggio;
 - in forma itinerante, nelle aree vietate specificate all'articolo 28 del presente Regolamento;
 - senza i permessi di cui all'art. 44 comma 2 della Legge (permesso dell'ente proprietario o gestore di aeroporti, stazioni e autostrade);

- durante il periodo di sospensione previsto dall'art. 81, comma 6 della Legge.
2. Non rientrano fra le attrezzature oggetto di confisca i veicoli utilizzati per il trasporto dei prodotti posti in vendita, anche se sostano nel posteggio.
 3. Il verbale di contestazione dell'infrazione, nel caso di mancato pagamento della sanzione amministrativa nel termine stabilito dal verbale medesimo, costituisce comunque titolo esecutivo per la confisca delle attrezzature e della merce.
 4. Ogni altra violazione alle disposizioni del titolo III della Legge é punita con la sanzione amministrativa da € 500,00 euro a € 3.000,00.
 5. Le sanzioni per le violazioni della Legge sono applicate in base alle disposizioni della L.R. n. 1 del 17/01/1984 e s.m.i.
 6. L'ammontare delle singole sanzioni, previste dalle norme di cui ai commi precedenti, sono ridotte fino al 50% nel minimo e nel massimo, ferma restando la sanzione della confisca nei casi previsti dalla legge.
 7. La violazione dei divieti o il mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente Regolamento, se non diversamente sanzionata dalla Legge, ai sensi dell'art.7 della L.R. 4 del 12/02/2003, é punita con una sanzione amministrativa da € 150,00 a € 900,00.

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 35

Applicazione del Regolamento

1. Il presente Regolamento si applica anche:
 - a) agli industriali e agli artigiani che intendono esercitare il commercio sulle aree pubbliche dei loro prodotti, anche se l'attività di produzione è esercitata in forma itinerante o su posteggio;
 - b) ai soggetti che intendono vendere o esporre per la vendita al dettaglio sulle aree pubbliche opere di pittura, di scultura, di grafica e oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico di cui alla normativa vigente.
2. Il presente Regolamento non si applica:
 - a) a coloro che esercitano esclusivamente la vendita a domicilio ai sensi della normativa vigente;
 - b) agli agricoltori i quali esercitano sulle aree pubbliche la vendita dei prodotti agricoli ai sensi del decreto legislativo 228/2001, ferme restando le disposizioni relative alla concessione dei posteggi e alle soste per l'esercizio dell'attività in forma itinerante, previste dal presente Regolamento, per quanto compatibili. I medesimi soggetti devono comunque essere in possesso di documentazione probante la segnalazione certificata di inizio attività e il rispetto della normativa igienico-sanitaria;
 - c) alle manifestazioni fieristiche di rilevanza comunale disciplinate dalla L.R. n. 7/2003.

Articolo 36

Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni statali e regionali in materia nonché quelle dei regolamenti.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati eventuali regolamenti approvati precedentemente da ogni singola amministrazione comunale.

Articolo 37

Efficacia del Regolamento

1. Il presente Regolamento è efficace una volta decorsi 15 giorni di pubblicazione all'Albo pretorio dell'UTI.
2. Il presente Regolamento ha validità illimitata e resta in vigore fino alla sua formale abrogazione.
3. Il presente Regolamento verrà inoltre pubblicato sul sito internet comunale.

Articolo 38

Disposizioni particolari per spazi espositivi

1. Allo scopo di pubblicizzare un articolo con esclusione di qualsiasi forma di vendita diretta sul posto al consumatore, compresa l'assunzione di ordinativi di acquisto, si concede la disponibilità di alcuni eventuali spazi disponibili nell'ambito dell'area mercatale opportunamente delimitati e individuati dall'Amministrazione comunale nella planimetria generale del mercato da assegnare ai richiedenti secondo le modalità di seguito indicate.
2. L'assegnazione dei singoli spazi è soggetta al rilascio della concessione di occupazione del suolo pubblico ed al pagamento di un tributo/canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
3. Gli articoli in esposizione dovranno essere opportunamente sistemati per evitare comunque pericoli accidentali e nel rispetto delle misure di sicurezza per la circolazione dei mezzi di soccorso e non creare alcun disagio agli operatori del mercato.
4. Le imprese che intenderanno usufruire degli spazi suddetti dovranno inviare richiesta tramite Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) al Comune nel periodo compreso tra il 1 e il 31 ottobre di ciascun anno per l'assegnazione dello spazio riferita esclusivamente all'anno successivo per il periodo massimo consentito.
5. L'esame delle domande pervenute e questioni relative all'organizzazione e gestione dello spazio espositivo sono in carico all'Ufficio SUAP dell'UTI, il quale deciderà insindacabilmente redigendo un elenco secondo l'ordine di arrivo e la data di rilascio del titolo autorizzativo al termine del procedimento amministrativo.
6. In caso di cessazione dell'occupazione autorizzata nel corso dell'anno, si procederà a riassegnazione dello spazio seguendo l'ordine di arrivo delle istanze allo Sportello Unico Attività Produttive.
7. L'allestimento/disallestimento dovrà tassativamente essere effettuato nel rispetto del seguente orario:
 - Allestimento: dalle ore 7.30 alle ore 8,15
 - Disallestimento: dalle ore 13.00 alle ore 14.00
8. Tali operazioni dovranno essere fatte nel rispetto e nel ripristino delle condizioni esistenti.
9. Nella planimetria generale del mercato saranno individuati altresì degli spazi espositivi destinati a richieste che pervengano da Associazioni/Enti riconosciuti e non, aventi scopo benefico, fuori dal calendario delle esposizioni programmate.
10. Gli spazi destinati agli espositori saranno frazionati e numerati ed assegnati per il periodo di assegnazione al nominativo dell'espositore che ne diventerà il titolare per il periodo autorizzato.
11. In caso di violazioni al presente articolo troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 33 per quanto compatibili e le sanzioni amministrative di cui all'art. 34, comma 7 del presente regolamento.